



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

**AREA RISORSE IMMOBILIARI,
STRUMENTALI
E SISTEMI INFORMATIVI**
Servizio Gare e patrimonio

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

RICOGNIZIONE MATERIALE DEL PATRIMONIO MOBILIARE DI ATENEO

CIG.....



I - DISPOSIZIONI GIURIDICO AMMINISTRATIVE.....	2
1. Oggetto dell'appalto.....	2
2. Documenti del contratto.....	3
3. Durata del contratto.....	3
4. Importo del contratto e valore delle opzioni.....	4
4.1. Valore stimato dell'appalto.....	4
4.2. Importo del contratto.....	4
4.3. Opzioni.....	4
4.3.1. Quinto d'obbligo.....	4
4.4. Revisione dei prezzi.....	4
5. Fatturazione e pagamenti.....	5
6. Penali.....	6
7. Personale addetto e sicurezza.....	7
8. Subappalto.....	8
9. Divieto di cessione del contratto.....	9
10. Risoluzione del contratto.....	9
11. Recesso.....	9
12. Obblighi a carico dell'impresa.....	10
13. Garanzie definitive.....	10
14. Certificato di regolare esecuzione.....	11
15. Tutela della privacy e trattamento dei dati.....	11
16. Controversie e foro competente.....	12
III - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO.....	13
17. Descrizione dei servizi.....	13
17.1. Avvio del servizio e accesso ai locali.....	14
17.2. Ricognizione ed etichettatura.....	14
18. Fornitura delle etichette.....	15
19. Gruppo di lavoro.....	15

Nell'ambito del presente Capitolato Speciale d'Appalto con le sottoindicate definizioni s'intendono:

ATENEO: Università degli Studi dell'Insubria.

REGISTRI INVENTARIALI: elenco sistematico dei beni mobili (come arredi, computer, veicoli, materiale bibliografico) identificando la loro esistenza, condizione e valore per la gestione e la rendicontazione patrimoniale.

RICOGNIZIONE MATERIALE: processo sistematico e organizzato volto a identificare, registrare e verificare la presenza e la condizione di tutti i beni mobili dell'Ateneo. Questo processo abbraccia una vasta gamma di beni, dai dispositivi tecnologici agli arredi, dai veicoli alle attrezzature. La sua importanza risiede nella necessità di mantenere un controllo accurato sul patrimonio, prevenire perdite finanziarie e facilitare una gestione efficiente delle risorse aziendali.

CONSEGNATARIO: responsabile della gestione amministrativa, contabile e della conservazione dei beni mobili di pertinenza dell'ente.

SUB-CONSEGNATARIO chi riceve in consegna il bene facente parte di una struttura organizzativa più grande cui è preposto il consegnatario titolare.

CODICE LOCALE: Porzione di edificio perimetrata da pareti fisse o mobili, destinata ad un particolare utilizzo e dotata di specifica autonomia funzionale.

OPERATORE ECONOMICO: impresa aggiudicataria del servizio di rinnovazione inventariale.

TESTO UNICO: Testo Unico Regolamento dei beni mobili e dei beni immobili dell'Ateneo (D.R. 12 aprile 2024, n. 376 – entrato in vigore il 12 aprile 2024)

I - DISPOSIZIONI GIURIDICO AMMINISTRATIVE

1. Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento dell'attività di ricognizione materiale dei beni mobili dell'Ateneo comprendente, in particolare:

- a) la ricognizione, previa verifica della effettiva corrispondenza dei luoghi con le planimetrie fornite dall'Ateneo, di tutti i beni mobili inventariabili (arredi, attrezzature, ecc.) ubicati negli edifici in uso, a qualsiasi titolo, all'Ateneo;
- b) la redazione di una relazione finale di ricognizione dei beni in ogni edificio corredata di un file Excel (redatto secondo lo schema fornito dall'Ateneo interoperabile con il software di contabilità U-GOV in uso all'Ateneo) di aggiornamento della banca dati fornita dall'Ateneo;
- c) etichettatura ex novo di tutti i beni censiti (partendo dal n. 00001), mediante etichette fornite dalla Ditta aggiudicataria

I beni mobili, complessivamente considerati, oggetto della ricognizione sono stimati in numero di 31.000. Il numero esatto verrà quantificato in sede di relazione finale al termine del servizio.

Non sono oggetto di ricognizione, i seguenti beni come individuati dal Testo Unico, parte integrante di questo capitolato speciale di appalto ed al quale si rimanda per qualsivoglia necessità interpretativa:

a) **beni di interesse storico ed artistico:**

- le cose mobili, collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono un eccezionale interesse artistico o storico;

- i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe, le incisioni aventi carattere di rarità e pregio. In particolare, per i documenti manoscritti e i libri a stampa il carattere di antico si attribuisce ai testi prodotti prima del 1830;
- le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio artistico o storico;
- le fotografie con relativi negativi e matrici, aventi carattere di rarità e di pregio artistico o storico;
- i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni;
- le fotografie e gli esemplari delle opere cinematografiche, audiovisive, o sequenze di immagini in movimento o comunque registrate, nonché le documentazioni di manifestazioni sonore o verbali comunque registrate, la cui produzione risalgono ad oltre venticinque anni.

b) beni mobili di facile consumo:

- beni che, per l'uso continuo sono destinati ad esaurirsi o a deteriorarsi rapidamente e gli oggetti non riconducibili a costi rilevanti ai fini inventariali cioè di valore pari o inferiore a € 516,00, IVA compresa, (tranne il caso in cui costituiscano elementi di una universalità di beni mobili);
- beni che vengono installati in modo fisso e duraturo nelle strutture edilizie, in quanto detti beni sono considerati parti integranti degli immobili e andranno ad incrementare il valore patrimoniale dell'edificio.

c) Licenze software:

- software di base, costituito dall'insieme delle istruzioni indispensabili per il funzionamento dell'elaboratore (hardware);
- software applicativo, costituito dall'insieme delle istruzioni che consentono l'utilizzo di funzioni del software di base al fine di soddisfare specifiche esigenze dell'utente.

Si precisa che nel file Excel che sarà messo a disposizione per la ricognizione sono inserite anche le licenze di software, che non saranno però oggetto di ricognizione fisica.

2. Documenti del contratto

Formano parte integrante del contratto d'appalto ancorché non materialmente allegati allo stesso:

- il capitolato Speciale d'appalto;
- l'offerta tecnica;
- l'offerta economica;

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia al D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e s.m.i., al Testo Unico e, in via residuale e per quanto necessario in via interpretativa, alla Circolare MEF del 29 settembre 2021, n. 20 recante "Istruzioni per il rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà dello Stato con riferimento al 31 dicembre 2021 – Articolo 17, comma 5, del regolamento emanato con il D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254 – Articolo 70 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

3. Durata del contratto

Il tempo utile per ultimare tutte le prestazioni comprese nell'appalto è fissato in **10 mesi** decorrenti dalla sottoscrizione del contratto o dall'avvio dell'esecuzione in pendenza della stipula del contratto.

4. Importo del contratto e valore delle opzioni

4.1. Valore stimato dell'appalto

L'importo complessivo presunto dell'appalto posto a base di gara è pari a € 139.500,00 IVA esclusa di cui € 0,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 105.247,59 per costi della manodopera non soggetti a ribasso.

Tale importo è determinato dall'applicazione del prezzo unitario stimato di € 4,50 al numero presunto di beni oggetto di ricognizione stimati in 31.000.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera sopra indicati non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.lgs. 36 del 31 marzo 2023, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto in conformità al comma 1 del predetto articolo, è il Contratto collettivo personale aziendale del terziario, della distribuzione e dei servizi del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - CNEL H01.

4.2. Importo del contratto

L'importo contrattuale corrisponderà all'importo dei servizi, come risultante dall'offerta presentata dall'aggiudicatario in sede di gara, ottenuto applicando il prezzo unitario offerto al numero presunto di beni oggetto di ricognizione stimati in 31.000.

L'importo contrattuale si intende comprensivo di tutte le prestazioni, spese accessorie, oneri, indennità, assicurazioni di ogni specie, manodopera, e quanto occorre per offrire il servizio compiuto a perfetta regola d'arte, secondo le disposizioni del presente Capitolato.

4.3. Opzioni

4.3.1. Quinto d'obbligo

Ai sensi dell'art. 120 co. 9 del D.Lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

In caso di attivazione dell'opzione, l'importo contrattuale sarà determinato con le medesime modalità del contratto originario di cui al precedente art. 4.2 - Importo del contratto in applicazione del prezzo unitario offerto in sede di gara.

4.4. Revisione dei prezzi

Qualora si verificano particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio in misura superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, si procederà alla revisione dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 60 e dell'allegato II.2-bis del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. Ai sensi all'articolo 60, comma 3, lettera b) del Codice, al fine della determinazione della variazione da applicare, si utilizzano gli indici dei prezzi alla produzione dei servizi (classe 631 Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web, pubblicati dall'ISTAT)

La revisione dei prezzi è attivata automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice di cui sopra individuato ai sensi dell'allegato II.2-bis al Codice in corrispondenza del CPV 72322000-8 Servizi di gestione dati, supera, in aumento o diminuzione, la soglia del 5 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione. Il RUP monitora l'andamento degli indici sopra indicati con cadenza trimestrale al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione della clausola di revisione prezzi. La variazione è calcolata come

differenza tra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione.

La revisione verrà riconosciuta nella misura dell'80 % del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

I nuovi prezzi saranno applicati alle prestazioni svolte successivamente all'attivazione della revisione, non sono ammesse revisioni con effetto retroattivo.

Il Responsabile Unico di Progetto attiverà automaticamente la clausola di revisione dandone comunicazione all'impresa, rivolgendosi alla sede legale o al domicilio eletto da quest'ultimo.

Entro il limite di cinque giorni successivi alla data di detta comunicazione, l'impresa potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Università, nel caso non abbia ricevuto alcuna controdeduzione oppure anche nel caso le avesse ricevute e non le ritenesse fondate procederà all'applicazione dei nuovi prezzi nella misura dell'80 per cento della variazione medesima eccedente la variazione del 5, alle prestazioni svolte successivamente alla definizione della revisione.

5. Fatturazione e pagamenti

La fatturazione avverrà in base agli stati avanzamento così distinti:

- 1 SAL almeno 12.400 beni censiti e etichettati per un importo pari al 40% dell'importo contrattuale totale
- 2 SAL almeno 12.400 beni censiti etichettati per un importo pari al 40% dell'importo contrattuale totale
- 3 SAL al completamento della ricognizione dei beni e alla consegna finale della relazione e del Database aggiornato. L'importo contrattuale definitivo sarà contabilizzato alla fine del servizio sulla base del numero effettivo di beni rilevati e fatto salvo l'importo massimo di cui al precedente punto 4.2. : qualora si palesasse il possibile raggiungimento dell'importo massimo l'appaltatore informerà il RUP e sospenderà le operazioni di rilevazione in attesa di esplicita autorizzazione scritta dell'Ateneo al prosieguo delle stesse comunque nel rispetto del precedente punto 4.3.1.

Dagli importi comunque dovuti, saranno detratte tutte le somme dovute all'Appaltatore per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati.

La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del RUP e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell'Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007.

Questa Amministrazione accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su **www.indicepa.it**: 7PLP8B.

Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (CIG), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall'Ateneo finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati.

Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti "Split payment" previste dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l'IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall'Ateneo all'Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura "Scissione dei pagamenti".

L'Affidatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

L'Affidatario sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all'Amministrazione prima della stipula del contratto. L'affidatario si impegna, altresì, a comunicare alla Stazione appaltante ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell'aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 119, comma 11, del D. Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 11 co. 6 del D.Lgs 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

6. Penali

In caso di ritardo nell'esecuzione delle attività l'Amministrazione sarà legittimata ad applicare, a proprio insindacabile giudizio delle penali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da applicarsi ad ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale:

- per i primi 10 giorni di ritardo rispetto al termine di cui all'art. 3 verrà applicata la penale dello 0,3 per mille;
- per i successivi 10 giorni di ritardo rispetto al termine di cui all'art. 3 verrà applicata la penale dello 0,5 per mille;
- per i successivi 10 giorni di ritardo rispetto al termine di cui all'art. 3 verrà applicata la penale dello 0,7 per mille;
- dal trentunesimo giorno di ritardo rispetto al termine di cui all'art. 3 verrà applicata la penale dell'1 per mille;
- per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di cui all'art. 7 del Capitolato, con riferimento agli obblighi di cui al comma 2, al comma 3 dell'art. 1 dell'Allegato II.3 al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. verrà applicata una penale dell'1 per mille.

Per l'applicazione delle penali suddette, si procederà, innanzitutto, alla contestazione all'impresa del relativo inadempimento contrattuale da parte del Responsabile del Procedimento, rivolgendosi alla sede legale o al domicilio eletto da quest'ultimo. Entro il limite di cinque giorni successivi alla data di detta comunicazione, l'impresa potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Università, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione oppure anche nel caso le avesse ricevute e non le ritenesse fondate procederà discrezionalmente all'applicazione delle penali e, in ogni caso, all'adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna.

Le penali si applicano mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione.

7. Personale addetto e sicurezza

Ogni attività relativa al funzionamento del servizio deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge e con mezzi, attrezzature e materiali adeguati.

L'Affidatario deve osservare le norme derivanti dall'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro o da quello indicato in offerta, nonché dalle vigenti normative in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e altre malattie professionali e ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori. L'Amministrazione è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità nei confronti di tutto il personale adibito dall'Appaltatore all'esecuzione delle attività relative al funzionamento del servizio affidato in gestione.

L'Appaltatore, all'avvio del servizio e ogni qual volta dovesse provvedere alla sostituzione di personale addetto al servizio, dovrà aggiornare nei tempi previsti dalla normativa in vigore, la documentazione relativa alle posizioni INPS ed INAIL.

In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dall'Amministrazione o a essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione medesima potrà procedere alla risoluzione del contratto.

L'Affidatario dovrà trasmettere all'Università degli Studi dell'Insubria l'elenco nominativo del personale impiegato. Tale documento dovrà essere aggiornato e trasmesso per ogni cessazione o nuova assunzione, contestualmente alla presa di servizio.

Si precisa che, con riferimento alle disposizioni contenute nella L. 123/2007 (secondo quanto previsto dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 5 marzo 2008, n. 3), non sussistono rischi da interferenze che richiedono misure preventive e protettive supplementari rispetto a quelle misure di sicurezza, a carico dell'Impresa, connesse ai rischi derivanti dalle proprie attività. Nella base d'asta non sono pertanto computati i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi specifici da interferenze.

Ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 81/2008, l'Università degli Studi dell'Insubria fornisce le informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui l'Affidatario è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività dell'Ateneo, nel Regolamento per la predisposizione del DUVRI disponibile sul sito internet dell'Ateneo all'indirizzo <https://www.uninsubria.it/statuto-e-regolamenti>.

Per procedere all'esecuzione del servizio di cui al presente appalto, l'O.E. aggiudicatario dovrà costituire un gruppo operativo formato da personale qualificato, adeguatamente formato la cui organizzazione tecnica è sotto la sua completa responsabilità.

Dovrà essere impiegato personale specializzato dotato di idonea strumentazione ai fini della rilevazione del patrimonio mobiliare.

Il personale dovrà:

- essere dotato di tesserino di riconoscimento corredato di fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro;
- essere informato preventivamente sui rischi, sugli strumenti da utilizzare e sulle attività da effettuare;
- svolgere le attività di rilevazione con la diligenza e la perizia richiesta di volta in volta dalla natura degli oggetti da inventariare;

L'O.E. dovrà designare un "Coordinatore del Servizio", incaricato di intrattenere i rapporti con il R.U.P.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3 dell'Allegato II.3 al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., si deroga all'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30%, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. La deroga è motivata dal modico valore dell'appalto che si presuppone non comporti la necessità di nuove assunzioni.

L'aggiudicatario che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è tenuto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

L'aggiudicatario che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti è tenuto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

8. Subappalto

È ammesso il subappalto purché espressamente autorizzato dall'Università, ai sensi dell'art. 119, comma 4, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.

È nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera, come previsto dal comma 1 dell'art 119 del D. Lgs. 36/2023.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del codice.

L'appaltatore provvede a sostituire, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui Capo II "I requisiti di ordine generale" del Titolo IV "I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti" della Parte V "Dello svolgimento delle procedure" del Libro II "Dell'appalto", ai sensi dell'art. 119, comma 10, del D. Lgs. 36/2023.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), dell'art. 119 del Codice l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al precedente periodo.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali ed amministrative previste per legge.

Per quanto riguarda il pagamento dei subappaltatori si rinvia a quanto previsto dall'art. 119, comma 11 del D. Lgs. 36/2023.

9. Divieto di cessione del contratto

Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d).

10. Risoluzione del contratto

Si applica l'art. 122 del D. Lgs. 36/2023. In particolare, nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, l'Amministrazione invierà all'affidatario, a mezzo PEC, diffida ad adempiere o a presentare le proprie controdeduzioni al Responsabile Unico di Progetto entro il termine di quindici giorni dalla ricezione.

Se l'affidatario non provvederà all'adempimento nel termine predetto ovvero il Responsabile del Progetto valuti negativamente le controdeduzioni, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito compresa la maggior spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il contratto ed ogni altra azione che l'Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

L'Università ha il diritto di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., mediante semplice PEC, senza bisogno di messa in mora o di intervento dell'Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi:

- emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.lgs. n. 36/2023;
- sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al contratto;
- violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- servizio eseguito con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- il mancato utilizzo da parte dell'esecutore del servizio del conto corrente comunicato per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010;
- applicazione di penali in misura superiore al 10% dell'importo contrattuale.
- violazione di cui all'art. 7 del capitolato speciale d'appalto;

11. Recesso

Ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'Amministrazione potrà recedere in qualunque momento dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione dei servizi, tenendo indenne l'appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 11 dell'allegato II.14 del medesimo decreto.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna il servizio e verifica la regolarità del medesimo.

Si precisa inoltre che, in base al comma 13 dell'articolo 1 del D.L. 95/2012, come convertito in Legge n. 135/2012, l'Università ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

12. Obblighi a carico dell'impresa

L'esecutore del servizio deve:

- assumere su di sé ogni e qualsiasi responsabilità, sia in sede civile che penale, per danni che dovessero derivare per qualsiasi motivo, a persone e/cose derivanti dalle prestazioni inerenti al presente contratto, tenendo sollevata l'Amministrazione da ogni conseguenza diretta o indiretta;
- rispettare l'obbligo per il personale addetto ai servizi della tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione della ditta appaltatrice;
- far osservare in modo scrupoloso al personale addetto ai servizi cui gli stessi sono assegnati il rispetto delle modalità di svolgimento dei servizi di cui alla II parte del presente Capitolato;
- informare gli operatori addetti circa eventuali doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio;
- assicurare che nell'espletamento del servizio gli operatori addetti si astengano dal prendere visione delle pratiche d'ufficio, documenti, corrispondenza, nonché di qualsiasi altra informazione e/o dato personale soggetto a tutela, ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di contratti di lavoro ed eventuali integrativi, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela dei lavoratori, nonché previdenza, assistenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- allontanare dal servizio, su richiesta motivata dell'Amministrazione, i propri dipendenti o soci che abbiano tenuto un comportamento non consono, o che non siano ritenuti idonei a svolgere le mansioni assegnate;
- applicare la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e preventivamente formare il proprio personale anche in materia di primo soccorso aziendale e di lotta antincendio.

L'inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo è causa di risoluzione del contratto a insindacabile giudizio dell'Amministrazione e fa sorgere il diritto per l'Ente al risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

13. Garanzie definitive

Prima della stipula del contratto l'Appaltatore dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivati dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La cauzione definitiva è stabilita in ragione del 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

La cauzione definitiva dovrà essere prestata sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Lo svincolo della cauzione è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

Lo svincolo verrà disposto dall'Amministrazione concedente dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali e comunque non prima dell'emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, ai sensi dell'art. 117, comma 6, del D. Lgs. 36/2023.

14. Certificato di regolare esecuzione

Il contratto, ai sensi dell'art. 38 dell'All.II.14 del D.Lgs 36/2023, è soggetto a certificato di regolare esecuzione per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso, a cura del RUP. Entro tre mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

15. Tutela della privacy e trattamento dei dati

Nell'ambito dei loro rapporti contrattuali, le parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati a principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dai regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito "regolamento europeo sulla protezione dei dati") e normativa nazionale di riferimento laddove applicabile.

Il Titolare del trattamento dei dati personali delle persone fisiche (cd. interessati) effettuato nell'espletamento delle procedure di appalto e della successiva fase di stipula del contratto è l'Università degli Studi dell'Insubria, con sede legale in Varese (VA) Via Ravasi 2, nella persona del Magnifico Rettore. L'Ateneo ha nominato il Responsabile della protezione dei dati contattabile a questi riferimenti: privacy@uninsubria.it, PEC: privacy@pec.uninsubria.it.

L'Università tratta i dati ad essa forniti esclusivamente per la gestione dell'appalto e per la sua esecuzione – base giuridica art. 6, comma 1, lett. b) del regolamento 2016/679, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi cui è soggetto il titolare del trattamento – base giuridica art. 6, comma 1, lett. c) del regolamento 2016/679.

I dati personali potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori del Titolare che, operando sotto la diretta autorità di quest'ultimo, sono autorizzati del trattamento e ricevono al riguardo adeguata formazione ed istruzioni operative (art. 29 del regolamento (UE) 2016/679), da soggetti che, operando per conto del titolare, garantiscono l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate in forza di un contratto o di altro atto giuridico vincolante (art. 28 del regolamento (UE) 2016/679) o da titolari autonomi cui saranno comunicati i dati solo per il raggiungimento delle suddette finalità.

I dati raccolti saranno conservati per i tempi stabiliti dalla normativa vigente o dai regolamenti d'Ateneo anche per gestire eventuali contenziosi.

Il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di ammettere l'Impresa alla procedura di gara.

L'interessato ha diritto di ottenere l'accesso ai dati personali e la loro rettifica. L'interessato ove previsto dalla normativa ha diritto di ottenere la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento. L'interessato ha il diritto alla portabilità dei dati effettuati con

mezzi automatizzati. Non vi sono trattamenti che si basano sul consenso dell'interessato; laddove vi fossero l'interessato avrebbe diritto a revocarlo in qualsiasi momento fatta salva la liceità del trattamento basato sul consenso successivamente revocato. Infine l'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati personali – e di agire per ottenere il risarcimento dell'eventuale danno subito nei confronti del titolare o del responsabile. Per l'esercizio di tali diritti l'interessato potrà rivolgersi via PEC al titolare del trattamento.

16. Controversie e foro competente

Qualunque contestazione dovesse eventualmente sorgere nel corso dell'esecuzione contratto, non si ammetterà alcun diritto in capo all'Appaltatore di sospendere unilateralmente il servizio, né di procedere alla riduzione o alla modificazione del medesimo.

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Varese ed è esclusa la competenza arbitrale. Ai sensi dell'art. 213, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 si dichiara che il contratto conseguente all'aggiudicazione definitiva non conterrà clausola compromissoria.

L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

III - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

17. Descrizione dei servizi

Il servizio prevede la ricognizione materiale di tutti i beni mobili inventariabili dell'Ateneo (stimati in 31.000) presenti nei locali in uso a qualsiasi titolo dall'Ateneo.

Ai fini di una corretta ed esaustiva identificazione dei beni mobili, l'Ateneo metterà a disposizione dell'OE aggiudicatario l'elenco dei beni mobili presenti nei Registri inventariali (tramite uno o più file in formato Excel o altro foglio elettronico), ripartiti per ubicazione quale risultante nel gestionale U-GOV, al fine di costituire la banca dati iniziale per la rilevazione.

Saranno, inoltre, messe a disposizione dell'OE le planimetrie delle sedi di Varese, Como e Busto Arsizio con i codici assegnati agli spazi e all'edificio, di seguito elencati:

CITTA'/AREA	Codice_Spazio	Descrizione spazio	Indirizzo
VARESE	VA.CUSTODE	CASA DEL CUSTODE	Via Dunant n. 3
	VA.CATTANEO	COLLEGIO CATTANEO	Via Dunant n. 4
	VA.PILONE	EDIFICIO PILONE	Via Dunant n. 3
	VA.MONOPIANO	EDIFICIO MONOPIANO	Via Dunant n. 3
	VA.BASSANI	PADIGLIONE BASSANI	Via Dunant n. 5
	VA.LANZAVECCHIA	PADIGLIONE LANZAVECCHIA	Via Dunant n.3
	VA.BAR.MONTEGENEROSO	BAR MONTEGENEROSO	Via Monte Generoso, 71/C
	VA.COLONIA.AGRICOLA	EDIFICIO COLONIA AGRICOLA	Via Monte Generoso, 71/C
	VA.MONTEGENEROSO	EDIFICIO MONTEGENEROSO	Via Monte Generoso, 71
	VA.MORFOLOGIA	EDIFICIO DI MORFOLOGIA	Via Monte Generoso, 71
	VA.SPALLANZANI	PADIGLIONE SPALLANZANI	Via Monte Generoso, 72
	VA.PALAINSUBRIA	PALAZZETTO SPORTIVO V	Via Monte Generoso, 59
	VA.ANTONINI	PADIGLIONE ANTONINI	Via Ottorino Rossi, 9
	VA.BIFFI	PADIGLIONE BIFFI	Via Ottorino Rossi, 9
	VA.MORSELLI	PADIGLIONE MORSELLI	Via Ottorino Rossi, 9
	VA.ROSSI	PADIGLIONE ROSSI Via Ottorino Rossi, 9	Via Ottorino Rossi, 9
	VA.SEPPILLI	PADIGLIONE SEPPILLI	Piazzale Bulferetti snc
	VA.CITY	RESIDENZA CITY	Piazza delle Medaglie D'Oro, 35
	VA.PIAVE.DEPOSITO	DEPOSITO DI VIA PIAVE	Via Piave, 11
	VA.AMMINISTRAZIONE	AMMINISTRAZIONE CENTRALE	Via Ravasi, 2
	VA.TOEPLITZ	VILLA TOEPLITZ	Via Gian Battista Vico, 46
COMO	CO.BOSSI	EDIFICIO BOSSI ORIANI	Via Orian, 7
	CO.CASTELNUOVO	EDIFICIO CASTELNUOVO	Via Castelnuovo, 9
	CO.BAR.S.ABBONDIO	BAR SANT'ABBONDIO	Via Sant'Abbondio, 12
	CO.S.ABBONDIO	CHIOSTRO SANT'ABBONDIO	Via Sant'Abbondio, 12
	CO.MANICA.LUNGA	MANICA LUNGA	Via Regina Teodolinda, 37
	CO.S.TERESA	COLLEGIO SANTA TERESA	Piazza Santa Teresa, 7
	CO.ANELLO	ANELLO	Via Valleggio, 11
	CO.CUBO	CUBO	Via Valleggio, 9
	CO.BOMBOLARIO	BOMBOLARIO	Via Valleggio, 9
	CO.PIAZZA	EDIFICIO PIAZZA	Via Valleggio, 11
	CO.TORRE	EDIFICIO VIA VALLEGGIO TORRE	Via Valleggio, 11
BUSTO ARSIZIO	BA.MARZOLI	MOLINI MARZOLI	Via Alberto da Giussano, 12
	BA.MANARA	VILLA MANARA	Via Manara, 7

L'O.E. assumerà l'onere della responsabilità dell'organizzazione tecnica di tutte le prestazioni e le attività descritte nel presente capitolato con la presentazione entro 10 giorni dall'avvio del servizio di un cronoprogramma dettagliato unitamente ad un documento che illustri la metodologia ed i criteri che verranno adottati, nel rispetto di questo capitolato, per svolgere il servizio affidato. Il cronoprogramma verrà approvato dal RUP, con il quale dovrà essere concordata ogni modifica.

Il RUP si riserva, ove necessario, di consegnare all'O.E. i registri cartacei di inventario dei beni mobili oltre ai file in formato Excel scaricati dal gestionale U-Gov.

17.1. Avvio del servizio e accesso ai locali

All'avvio del servizio sarà definito un cronoprogramma delle attività. L'accesso alle sedi del personale aggiudicatario è liberamente consentito nel rispetto del predetto cronoprogramma, di cui sarà data comunicazione al personale di portineria e in servizio presso i locali oggetto di ricognizione.

Per quanto concerne le attività di rilevazione e ricognizione dei beni che si trovano all'interno dei locali adibiti a laboratori e/o locali particolari, dovrà essere concordato preventivamente un sopralluogo con il RUP e, successivamente, modalità e tempi di effettuazione della ricognizione.

17.2. Ricognizione ed etichettatura

Le prestazioni che dovranno essere eseguite dall'O.E. aggiudicatario sono le seguenti:

- 1) verifica di corrispondenza dei luoghi con le planimetrie e con i file Excel forniti all'avvio del servizio;
- 2) individuazione nel registro d'inventario dei beni da censire,
- 3) ricognizione e rilevazione dei beni mobili presenti nei locali dell'Ateneo verificandone la loro corrispondenza con gli elenchi forniti, anche nel caso di assenza dell'etichetta d'inventario;
- 4) etichettatura, univoca ed indipendente da quella eventualmente già presente, di tutti i beni mobili rilevati;
- 5) aggiornamento del database.

Nel corso della ricognizione si potranno verificare i seguenti casi:

- a. Beni rinvenuti e non individuati sul registro inventariale: dovranno essere numerati progressivamente ed etichettati.
- b. Non corrispondenza dei beni oggetto di ricognizione con i beni risultanti negli inventari: beni rinvenuti e non individuati sul registro inventariale e/o file in Excel: dovranno essere numerati progressivamente ed etichettati.
- c. Beni rinvenuti e registrati, ma non più utilizzabili o posti fuori uso per cause tecniche: dovranno essere numerati ed etichettati e dovranno essere evidenziati come non più utilizzabili e/o fuori uso, nel file in Excel in modo da consentire la loro pronta individuazione per gli adempimenti amministrativi relativi allo scarico inventariale.

Completata la ricognizione e le attività sopradescritte in tutti gli immobili, l'O.E. dovrà consegnare all'ateneo, tramite il RUP:

- i file Excel contenenti i dati inventariali interoperabili con il gestionale U-GOV in uso dall'Ateneo e/o secondo le specifiche tecniche che saranno forniti in corso di esecuzione del servizio. Si sottolinea che tale file dovrà contenere i dati ripartiti per ubicazione (edificio piano e stanza) come da schema che sarà consegnato in fase di avvio del servizio.
- i file aggiornati in Excel con le relative planimetrie di riferimento di ogni edificio (in .dwg e in pdf);

- per ogni sede, al termine della fase di rilevazione fisica e inventariazione, verrà prodotto, in duplice copia, un Verbale di fine intervento, che dovrà essere firmato dal Responsabile del Servizio indicato dall'OE e controfirmato dal RUP, riportante i dati aggiornati.

Concluse le attività, l'Appaltatore dovrà consegnare alla Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni, una Relazione Finale. La Relazione dovrà indicativamente prevedere i seguenti contenuti:

- obiettivi e specifiche di progetto;
- metodologia utilizzata;
- criteri utilizzati per la ricognizione;
- risultati.

18. Fornitura delle etichette

Il servizio comprende la fornitura di circa 31.000 etichette con le seguenti caratteristiche minime:

- strato collante in grado di garantire un'ottima tenuta sui diversi materiali a superficie liscia o gofrata. In particolare l'adesivo deve avere un ottimo appretto iniziale e duraturo nel tempo, e deve mantenere le stesse caratteristiche per la totalità delle superfici sulle quali le etichette applicate (legno, legno verniciato, metallo, plastica, vetro, ecc..);
- deve essere in grado di resistere nel tempo anche se sottoposta a sfregamento;
- aspetto e colore devono consentire una visibilità chiara e immediata;
- sull'etichetta deve essere riportato un codice (numero di inventario) progressivo univoco;
- ogni etichetta dovrà essere codificata dall'O.E. con un codice significativo delle seguenti informazioni:
 - logo dell'Ateneo;
 - numero di inventario univoco che identifica il bene;

19. Gruppo di lavoro

L'O.E. prima dell'avvio del servizio, dovrà comunicare alla S.A. il gruppo di lavoro che dovrà essere costituito da personale qualificato, adeguatamente formato, la cui organizzazione tecnica è sotto la sua completa responsabilità.

L'O.E. assume l'onere della responsabilità dell'organizzazione tecnica di tutte le prestazioni e attività espresse nel presente capitolato.

Il servizio di rilevazione si svolgerà nei giorni feriali, prevalentemente in coincidenza con l'orario di apertura degli uffici e/o Dipartimenti.

L'O.E. dovrà rispettare le seguenti disposizioni:

- impiegare personale specializzato dotato di strumenti informatici per la rilevazione del patrimonio mobiliare;
- dotare il personale del tesserino di riconoscimento corredato di fotografia, generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- informare preventivamente il personale impiegato sui rischi, sugli strumenti da utilizzare e sulle attività da effettuare;
- svolgere le attività di rilevazione con la diligenza e la perizia richiesta di volta in volta dalla natura degli oggetti da inventariare;
- concordare preventivamente con il RUP le modalità di accesso nei laboratori che necessitano di autorizzazioni specifiche.

Per la regolare esecuzione l'O.E. prima dell'inizio dell'esecuzione dei servizi, dovrà nominare un referente incaricato di dirigere, coordinare e controllare le attività connesse ai servizi.

Il referente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- adeguata preparazione formazione professionale, anche in relazione alle competenze necessarie per l'esecuzione dei servizi;
- reperibilità minima dalle ore 9.00 alle ore 17.00, nei giorni lavorativi.

Il Fornitore dovrà, altresì, nominare un sostituto del referente, il quale dovrà possedere le medesime capacità di formazione e professionali del primo e garantire la medesima reperibilità.

Per entrambe le figure anzidette l'O.E. dovrà comunicare all'Ateneo i recapiti di reperimento.

Il RUP dell'Ateneo si rivolgerà direttamente a tale Referente per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento dei servizi.

Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all' Aggiudicatario.

L'Ateneo si riserva di chiedere la sostituzione del Referente o del sostituto, senza che l'Aggiudicatario possa sollevare obiezioni.

Il referente dovrà pianificare il servizio coordinandosi con il RUP al fine di rendere agevole lo svolgimento delle operazioni di indagine e rilevazione, senza arrecare disturbo allo svolgimento delle normali attività dell'Ateneo.